

cio-Imprese per l'Italia";

- dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

2. È fatto divieto a "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto nei modi e termini previsti dalla legge o dalle normative vigenti.

3. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Articolo 25 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 - Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

F.TO: STEVANATO LUCA

LONDI ALESSANDRO

RAFFAELE CASERTANO - NOTAIO

Allegato "C" al n. 30985 di Raccolta

STATUTO

"CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA"

Articolo 1 - Denominazione ed ambiti di rappresentanza

1. Tra Attività Sportive Confederated e Federazione Italiana Imprenditori Sportivi (di seguito A.S.C. e F.I.I.S.) è costituita la Federazione nazionale del settore Sport e tempo libero, di seguito denominata "**Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio-Imprese per l'Italia**".

2. "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti settoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e costituisce il sistema di rappresentanza unitario degli imprenditori sportivi, dei gestori e degli operatori di attività sportive, del tempo libero, del benessere e delle attività ludico - ricreative e dei gestori degli impianti sportivi e dei lavoratori autonomi sportivi, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 13 dello Statuto confederale.

3. "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia", è associazione libera, volontaria, democratica, senza fini di lucro e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

4. "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito settoriale.

5. "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'articolo 41 dello Statuto confederale;

- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, previste agli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto confederale;

- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

6. "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

7. "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale. Al fine di tutelare e fortificare la qualificazione di appartenenza al sistema confederale, rafforzando la difesa e tutela della denominazione e del relativo logo confederali, la Confederazione, per l'ipotesi di trasgressione delle norme relative all'adozione ed uso della denominazione e del logo confederali commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti in materia di nomina di un Delegato, commissariamento ed esclusione, previste dallo Statuto confederale, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

8. "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

9. "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Articolo 2 - Principi e valori ispiratori

"Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" informa il proprio Statuto ai principi di cui all'articolo 5 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

Articolo 3 - Scopi e funzioni

"Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione di cui all'art. 1) c.2;
- b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'articolo 1 punto 2 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli o-

gni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Articolo 23 - Consigli Regionali

1. Nell'ambito delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" saranno costituiti i Consigli Regionali di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" con il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dai Sindacati provinciali.
2. I Consigli Regionali di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono costituiti dai Presidenti delle organizzazioni provinciali e regionali dei soci fondatori, operanti nella medesima Regione e da un Delegato Regionale nominato, su indicazione del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
3. Ciascun Consiglio Regionale costituito può predisporre un proprio Regolamento, che sottopone ad approvazione del Consiglio Nazionale di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. Ciascun Consiglio Regionale costituito:
 - a) elegge, nel suo seno, il Presidente Regionale, che rappresenta il Consiglio Regionale all'interno delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - b) può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" tematiche inerenti ai provvedimenti ed iniziative regionali di interesse settoriale;
 - c) esprime pareri al Consiglio Nazionale di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sui provvedimenti e le iniziative regionali di interesse settoriale.

Articolo 24 - Amministrazione e gestione finanziaria

1. Le entrate sono costituite
 - dai contributi a carico dei soci e da ogni altra forma di finanziamento;
 - dai contributi confederali e dalle erogazioni dei Fondi istituiti ai sensi degli articoli 13, comma 13, e 19 dello Statuto confederale;
 - dalle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - da ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - da ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confederazione Italiana dello Sport Confcommer-

Articolo 21 - Arbitrato

1. Le controversie tra soci e "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Articolo 22 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
2. Il Direttore Generale:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
 - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia", assicurando il loro buon funzionamento;
 - e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - h) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte i livelli del sistema associativo;
 - i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
 - j) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.
3. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso o-

- peratori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, il CCNL sottoscritto da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;
- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- l) nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Articolo 4 - Soci

1. Sono soci fondatori di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" le Associazioni/Federazioni di categoria che partecipano alla sua costituzione.
2. L'assemblea può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di organizzazioni, enti ed istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli di Confederazione dello Sport.
3. È fatto divieto ai soci di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Proviviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

Articolo 5 - Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia", le Organizzazioni interessate devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera con atto non impugnabile l'Assemblea dei soci, previo parere del competente Organo di Confcommercio-Imprese per l'Italia.

Articolo 6 - Contributi

1. I soci sono tenuti a corrispondere a "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" i contributi stabiliti dall'Assemblea, nella misura e con le modalità fissate dalla stessa.

2. "Confederazione Italiana dello Sport- Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci nei suoi riguardi, con crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

3. Ai soci non in regola con il pagamento dei contributi, in corso e/o pregressi, e che comunque si trovino in posizione debitoria nei confronti di "Confederazione Italiana dello Sport Confcommercio-Imprese per l'Italia" possono essere sospesi i rispettivi diritti associativi fino alla regolarizzazione.

4. Il Presidente di "Confederazione Italiana dello Sport- Confcommercio-Imprese per l'Italia", sentito il Consiglio Nazionale, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Articolo 7 - Esclusione e recesso

1. La qualità di socio si perde con delibera del Consiglio Nazionale nei seguenti casi:

a) per lo scioglimento di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia";

b) per recesso;

c) per esclusione, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità della stessa "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia";

d) per esclusione, in seguito al mancato pagamento dei contributi, nei termini previsti.

2. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Nazionale a mezzo raccomandata a.r. e diventa efficace, nei confronti di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione.

3. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e per l'intero anno in corso dovuti a "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

4. Contro il provvedimento di esclusione di cui alle lettere c) e d), deliberato dal Consiglio Nazionale, il socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che delibera entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

5. Il recesso e l'esclusione non estinguono i debiti nei confronti di "Confederazione Italiana dello Sport Confcommercio-Imprese per l'Italia".

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di componente elettivo di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. L'emolumento spettante ad ogni componente effettivo viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico, dall'Assemblea; ai Revisori spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente elettivo di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, al primo Consiglio Nazionale utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia":

a) delibera sulle controversie tra i soci di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia", di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale;

b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

argomenti. In tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore della riunione.

7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da chi presiede e dal Direttore.

8. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Direttore Generale e fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 18 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.

2. Il Presidente:

a) ha la gestione ordinaria di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi ed al coordinamento delle attività associative;

b) su proposta del Direttore Generale, approva l'ordinamento degli uffici;

c) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;

d) nomina il Commissario di cui all'art. 9;

e) può conferire incarichi o deleghe ai membri del Consiglio Nazionale, specificandone gli eventuali limiti;

f) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

g) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

h) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale, salvo ratifica, da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile;

i) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;

j) ha la rappresentanza politica di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

k) propone al Consiglio Nazionale la nomina di un Vice Presidente;

l) propone al Consiglio Nazionale, la nomina del Vice Presidente con delega all'Amministrazione;

m) pone al Consiglio Nazionale la nomina e la revoca del Direttore Generale;

n) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Delegati Regionali;

o) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Nazionale ed ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia", nominando avvocati e procuratori

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente nella funzione di Vicario, il quale procede alla convocazione dell'assemblea, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori

6. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

7. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 8 - Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso una delle Organizzazioni componenti la Federazione di Settore, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:

a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;

II) carenze organizzative e/o amministrative;

III) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;

IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia";

b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata dalla Confederazione.

2. Il Presidente può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell'Associazione interessata.

3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente dell'organizzazione interessata, allegando il relativo provvedimento in copia.

4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni dell'organizzazione interessata, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente dell'organizzazione interessata ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.

6. Tutti gli Organi associativi dell'organizzazione interessata si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Articolo 9 - Commissariamento

1. Il Presidente può nominare un Commissario nei seguenti casi:

- qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'articolo 8 del presente Statuto;

- qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'articolo 8, comma 1, del presente statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;

- qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche

una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo articolo 8, comma 1, del presente Statuto;

- qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Associazione di categoria interessata, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente;

- qualora ne sia fatta richiesta motivata dalla Confederazione.

2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.

3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione di categoria interessata, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio Nazionale utile, a cura del Presidente.

4. Con il commissariamento, gli Organi associativi dell'Associazione di categoria interessata - ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri - decadono.

5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi dell'Associazione di categoria commissariata, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed alla Giunta, nonché agli Organi non decaduti dall'Associazione di categoria interessata.

6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al precedente comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti dell'Associazione di categoria commissariata, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:

- chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri della Federazione di Settore che si pronuncia ai sensi dell'articolo 20, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;

- ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole all'Associazione di categoria commissariata, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.

8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:

- in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;

- ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.

- In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato, il Commissario, durante lo svolgimento

i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

j) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, organismi in genere;

k) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;

l) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Nazionale, secondo modalità da esso stesso stabilite;

m) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;

n) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

o) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Articolo 17

Consiglio Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Nazionale è, altresì, convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da un numero di componenti che rappresenti non meno del 30 per cento dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento entro i successivi 30 giorni.

3. La convocazione è effettuata dal Presidente per iscritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Nazionale provvede il Presidente del Collegio dei Revisori.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.

5. Il Consiglio Nazionale è valido quando sono presenti almeno la metà dei componenti eletti che dispongano di almeno la metà dei voti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta. L'assenza a tre (3) riunioni consecutive senza giustificata motivazione comporta l'automatica decadenza dalla carica.

6. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli

ni di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge. Lo scioglimento è comunicato con raccomandata a.r. al Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

9. Un numero non inferiore al 70% degli aventi diritto di voto all'Assemblea, direttamente o per delega, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori Legali la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e delle cariche associative, nonché la tempestiva convocazione a cura del Presidente uscente, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Articolo 15 - Consiglio Nazionale: composizione

Il Consiglio Nazionale è composto:

dal Presidente, che lo presiede, e dal Vicepresidente;

1. da un minimo di 5 ad massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati in Consiglio Nazionale fino a un massimo di 3 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo, senza diritto di voto.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Nazionale decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

4. A ciascun membro spetta un numero di voti determinato ai sensi del precedente articolo 11, comma 7.

Articolo 16 - Consiglio Nazionale: competenze

1. Il Consiglio Nazionale:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confederazione Italiana dello Sport Confcommercio-Imprese per l'Italia";

b) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia";

c) predispone il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) predispone il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e propone alla stessa la misura dei contributi di cui al precedente articolo 6, nonché le modalità di riscossione degli stessi e gli scaglioni di contribuzione di cui al precedente articolo 11;

e) nomina, nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente con delega all'amministrazione;

f) nomina, nel proprio seno, su proposta del Presidente, 1 Vice Presidente;

g) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale e ne stabilisce gli emolumenti; al fine di garantire una sostanziale uniformità procedurale all'interno del sistema. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio Nazionale attenendosi, nella selezione del nominativo, ai criteri indicati dalla Confederazione;

h) ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;

to della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione di categoria interessata.

Articolo 10 - Incompatibilità

1. Presso "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Nazionale, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata dell'Assemblea, esclusivamente per i soggetti già membri del Consiglio, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L'incompatibilità di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

4. L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

Articolo 11 - Organi

1. Gli Organi di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono:

- l'Assemblea

- il Consiglio Nazionale;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche elettive, ad eccezione del Collegio dei Revisori, sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

3. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Viene comunque considerata come ricoperta per l'intera durata la carica rivestita per un tempo superiore alla metà del mandato.

4. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'I-

Italia" sono operatori che fanno parte del sistema associativo della Federazione di Settore, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

5. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

6. Ai fini della composizione degli Organi previsti dal presente statuto, è legale rappresentante di un socio il Presidente ovvero altro componente di un organo deliberante allo scopo delegato dal Presidente.

7. Ai fini dell'assegnazione dei voti in assemblea e nel Consiglio nazionale, a ciascun socio spetta, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti alla "Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio-Imprese per l'Italia" per l'esercizio precedente la data di convocazione della riunione, un voto per ogni scaglione contributivo di cui al successivo articolo 13, comma 1.

Articolo 12 - Assemblea: composizione

L'Assemblea è composta:

- a) dai legali rappresentanti dei soci fondatori;
- b) dai Presidenti delle organizzazioni regionali dei soci fondatori;
- c) dai legali rappresentanti dei soci aderenti, secondo le modalità stabilite al momento dell'adesione.

Articolo 13 - Assemblea: competenze

1. L'assemblea, in seduta ordinaria:

- a) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti. Tali documenti sono accompagnati anche dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili;
- b) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- c) approva la misura dei contributi di cui al precedente articolo 6, nonché le modalità di riscossione degli stessi e determina l'entità degli scaglioni

contributivi di cui al precedente articolo 11, comma 7;

d) elegge, a scrutinio segreto:

- tra i legali rappresentanti dei soci fondatori, il Presidente e il Vicepresidente con funzioni vicarie;
- tra i rappresentanti, designati dai soci fondatori in un numero minimo di 20, il Consiglio Nazionale nella composizione e con le modalità previste all'art. 15.
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria, con le modalità di cui al successivo articolo 14:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, la "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi della Federazione di Settore, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Articolo 14 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente.

2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio e i documenti annessi.

4. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

5. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

6. Se non diversamente disposto dal presente statuto, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

7. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 60% dei componenti l'Assemblea. di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

8. Per lo scioglimento di "Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei componenti. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fi-